

# Istituto Comprensivo “NOSSIDE - PYTHAGORAS”



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Salita Aeroporto, s.n.c. - 89131 Reggio Calabria - Tel. e fax: 0965/643271

Cod. Ministeriale: **RCIC86900V** - Cod. Fisc.: **92081130806** - Cod. Fatturazione Elettronica: **UFUMT3**

Peo: [rcic86900v@istruzione.it](mailto:rcic86900v@istruzione.it) - Pec: [rcic86900v@pec.istruzione.it](mailto:rcic86900v@pec.istruzione.it) - Sito Web: [www.nossidepythagoras.it](http://www.nossidepythagoras.it)



## Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 04/09/2023

## IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’art. 10.
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 di adozione del “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”.
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
- VISTO** il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
- VISTE** le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con C.M. n. 4233 del 19/02/2014.
- VISTE** le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. 7443 del 14/12/2014.
- VISTA** la nota MIUR del 09/09/2015 “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura”.
- VISTA** la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 ad oggetto “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
- VISTA** C.M. n. 8 del 06/03/2013 recante “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative”.
- RILEVATA** una significativa presenza di alunni con cittadinanza non italiana in tutti i gradi di scuola dell’Istituto Comprensivo.

## ADOTTA

Nella seduta del 04/09/2023, il seguente “Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri” (da qui Protocollo).

## ***INDICE***

---

Articolo 1	Finalità	4
Articolo 2	Richiami normativi	5
Articolo 3	Fase I	6
Articolo 4	Fase II	7
Articolo 5	Fase III	10
Articolo 6	Fase IV	10
Articolo 7	Valutazione degli alunni stranieri	10
Articolo 8	Situazioni particolari	12
Articolo 9	Disposizioni finali	12

## **Articolo 1 - Finalità**

Il presente Protocollo è un documento volto a facilitare e sostenere il processo di integrazione presso la comunità scolastica degli alunni stranieri e in questo senso si configura quale strumento di pianificazione, condivisione e orientamento pedagogico deliberato dal Collegio dei Docenti.

Al suo interno sono definiti i ruoli degli operatori scolastici, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e proposte attività finalizzate non solo all'apprendimento della lingua italiana, ma anche all'integrazione in senso scolastico e sociale.

Nella stesura del Protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità generali espressi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti a operare in collaborazione per ottimizzare le risorse e ad adottare forme di comunicazione efficaci, al fine di perseguire le seguenti finalità:

- agevolare l'inserimento degli alunni di nazionalità non italiana nel sistema scolastico e sociale;
- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
- creare, all'interno dell'Istituto, un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, costruendo un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell'identità;
- fornire sostegno e supporto agli alunni stranieri nella fase di adattamento e facilitarne l'inserimento;
- facilitare il percorso di orientamento degli alunni stranieri al fine di evitare il non proseguimento degli studi nel secondo ciclo e al fine di valorizzarne le capacità e le vocazioni reali;
- creare una relazione proficua tra l'Istituto e le famiglie degli alunni con cittadinanza non italiana;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato;
- definire pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico;
- definire i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione per il perseguimento delle suindicate finalità.

Il Protocollo si rivolge, quindi, agli alunni di cittadinanza non italiana (neo arrivati-NAI, di recente immigrazione), alunni con ambiente familiare non italofono, minori non accompagnati, alunni arrivati per adozione internazionale, comunque in situazione di svantaggio linguistico e/o culturale, e coinvolge, ciascuno per le proprie competenze, il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, i

singoli Consigli di classe, le Figure di sistema (Funzione Strumentale, Referente BES, ecc.) e il personale Amministrativo.

Tenendo conto che sono necessari dai 5 ai 7 anni per l'apprendimento di una L2, potranno essere considerati "alunni di recente immigrazione" gli alunni entro i 5 anni di permanenza continuativa in Italia; sono invece considerati "alunni neo arrivati" (NAI) quelli entro due anni di permanenza continuativa in Italia.

Gli alunni di recente immigrazione e neo arrivati andranno di norma considerati con BES (Bisogni Educativi Speciali), dunque avere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) su cui essere valutati.

I docenti tutti sono tenuti, in particolare, alla valutazione collegiale nei Consigli di sezione/classe, dei bisogni educativi speciali dei singoli alunni e alla pianificazione di percorsi personalizzati qualora se ne ravvisi la necessità.

Il processo di cui al presente documento si articola in n. 4 fasi:

FASE I – Amministrativa;

FASE II – Accoglienza;

FASE III – Educativa-didattica;

FASE IV – Sociale.

## **Articolo 2 – Richiami normativi**

Rinviando alle specifiche disposizioni per gli approfondimenti del caso, si ritiene utile passare in rassegna alcuni estratti, anche con carattere di propedeuticità al presente Protocollo:

- *“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico”; “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:*
  1. *dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;*
  2. *dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;*
  3. *del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;*
  4. *del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno” (art. 45 del D.P.R. n. 394/1999).*

- *“L’iscrizione alla classe sarà disposta, in linea di principio, sulla base della scolarità pregressa” (C.M. n. 301/1989).*
- *“Al momento dell’ingresso nell’Istituto, si pone l’esigenza di una ricognizione della situazione di partenza dell’alunno straniero ad un duplice fine:
 
  - a) determinazione della classe d’iscrizione;*
  - b) elaborazione di un percorso formativo personalizzato.**

*Da questo primo momento i capi d’istituto promuoveranno la collaborazione della scuola con le famiglie e con le comunità interessate”*

*“L’inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura penalizzante per l’alunno, se disposto soltanto a causa dell’insufficiente padronanza della lingua italiana”.*

*“In presenza di situazioni di particolare difficoltà, i consigli di classe valuteranno responsabilmente la possibilità di iscrivere l’alunno alla classe immediatamente precedente a quella cui aspira per numero di anni di studio“ (C.M. n. 205/1990).*

- *“Nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio” (L. n. 40/1998).*
- *“...si raccomanda l’adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l’istituzione scolastica, un’efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d’intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze ...”; “... I colleghi dei docenti possono valutare la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell’organico di istituto” (C.M. n. 4/2009).*
- *“... il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti” (C.M. n. 2/2010).*

### **Articolo 3 – Fase I**

Il primo rapporto della famiglia dell’alunno con l’Istituzione Scolastica risponde ad una logica di natura amministrativa, che origina da:

- colloqui preliminari col Dirigente Scolastico ovvero da altra specifica figura di sistema;

- informazione sull'offerta formativa anche a mezzo di documentazione e materiale informativo (come ad esempio estratti essenziali del P.T.O.F.) bilingue (italiano/lingue delle comunità straniere maggiormente rappresentate nel territorio).
- iscrizione affidata all'incaricato dell'ufficio di segreteria operante nell'area della didattica (l'inserimento provvisorio in una classe è condotto in base all'età anagrafica, nelle more dell'assegnazione definitiva).

Al momento dell'iscrizione è necessario accertare la presenza dei documenti:

- a) anagrafici (certificato di nascita e atto di nazionalità o cittadinanza);
- b) sanitari (vaccinazioni obbligatorie);
- c) scolastici (certificato attestante gli studi effettivamente compiuti nel paese di origine o in caso di impossibilità dichiarazione del genitore attestante la classe o l'istituto frequentati).

Contestualmente è necessario acquisire l'opzione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica (IRC), rappresentando al contempo le possibilità offerte dalla scuola in ordine alle attività alternative (AARC); parimenti si richiederà:

- il consenso al trattamento dei dati personali (riprese di immagini e video nell'ambito didattico ed educativo);
- l'adesione alla copertura assicurativa.

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale saranno informati dei tempi occorrenti tra l'atto dell'iscrizione e l'effettivo inizio della frequenza, anche in funzione della completezza documentale.

In caso di oggettivi impedimenti di natura linguistica si farà riferimento a persona terza che temporaneamente fungerà da tramite.

La Fase I si completa con la calendarizzazione di un primo incontro con la Commissione Accoglienza.

#### **Articolo 4 – Fase II**

La Fase 2 prevede la preliminare individuazione (inizio anno scolastico) di una Commissione (cosiddetta Commissione Accoglienza), presieduta dal Dirigente Scolastico (in caso di impedimento da un docente da questi delegato), e da:

- Funzione Strumentale al P.T.O.F. (operante nell'Area di competenza);
- Referente DSA;
- Referente L2;
- Fino a n. 3 docenti (titolari dell'insegnamento di Italiano, Matematica e Lingua Inglese), distinti per ordine di scuola (scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado);
- Docente Coordinatore della classe di inserimento provvisorio;

- Eventuali esperti (ad esempio mediatori linguistici).

La Commissione attiverà il colloquio con la famiglia, recuperando la storia pregressa (personale e didattica) del minore, ma anche per avviare un dialogo e facilitare la costruzione di un clima di fiducia tra scuola e contesto familiare (durante il dialogo si eviterà di rivolgere domande che non rispettino la privacy della famiglia, ponendo invece molta attenzione all'aspetto relazionale, comunque propedeutico per la successiva fase di inserimento sotto il profilo educativo e didattico).

La Commissione, nello specifico, si occupa di:

- esaminare la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
- raccogliere informazioni sulla storia scolastica e personale del minore, stendendo una iniziale biografia dell'alunno;
- effettuare una ricognizione di eventuali bisogni e necessità;
- raccogliere informazioni sul sistema scolastico del Paese di provenienza;
- facilitare la conoscenza dell'ambiente scolastico, delle sue risorse e dei servizi di cui è possibile usufruire;
- illustrare nelle linee essenziali il Regolamento di Istituto;
- illustrare i progetti in atto, soprattutto quelli in chiave inclusiva;
- somministrare il test d'ingresso sulle competenze di base e la carta di identità linguistica;
- condurre una valutazione di insieme per il successivo inserimento in classe (solo scuola Primaria e Secondaria di primo grado);
- trasmettere le informazioni ricavate ai futuri insegnanti di classe per il tramite del docente Coordinatore;
- collaborare con il team dei docenti per individuare percorsi di facilitazione, come previsto dall'art. 45, c. 4, del D.P.R. n 394/1999.

È opportuno evidenziare che la lingua è il denominatore comune che unisce tutte le discipline/campi di esperienza che possono, in maniera trasversale, contribuire allo sviluppo delle potenzialità linguistiche, comunicative ed espressive dell'alunno. In questo senso, in ordine alla valutazione delle competenze linguistiche, agli alunni NAI e a coloro che si trovano in Italia solo da alcuni mesi sarà opportuno somministrare prove in grado di fornire informazioni sulle competenze in Italiano L2 secondo il Framework Europeo in merito a:

- comprensione della lingua orale;
- comprensione della lingua scritta;
- produzione nella lingua orale;
- produzione nella lingua scritta.

La Commissione Accoglienza, su delega del Collegio dei Docenti, stabilirà, se necessario, l'eventuale assegnazione ad altra classe che non sia quella per età anagrafica; il Dirigente Scolastico inserirà



l'alunno nella classe tenendo prioritariamente conto dell'età anagrafica (come previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 394/1999), ma prendendo anche in considerazione:

- a) la pregressa scolarità;
- b) le caratteristiche del sistema scolastico del paese di provenienza;
- c) gli esiti eventuali dei test di ingresso somministrati dalla Commissione Accoglienza.

È opportuno tenere conto che l'inserimento in una classe di coetanei, scelta da favorire, consente al neo arrivato:

- di instaurare rapporti più significativi "alla pari" con i nuovi compagni;
- di evitare un pesante ritardo scolastico;
- di ridurre il rischio di dispersione scolastica.

La classe di effettiva assegnazione viene individuata dal Dirigente Scolastico tenendo conto:

1. della presenza nella classe di altri allievi stranieri provenienti dallo stesso Paese (si eviterà comunque di concentrare gli alunni stranieri in un'unica classe);
2. del numero degli allievi per classe, privilegiando quella meno numerosa;
3. della complessità della classe optando per quella in cui si rilevino dinamiche relazionali positive e un numero ridotto di programmazioni personalizzate/individualizzate e che, per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.

L'assegnazione definitiva dell'alunno alla classe verrà comunicata dall'ufficio di Segreteria alla famiglia e agli insegnanti di classe, che predisporranno il percorso educativo-didattico (Fase III).

Nella scuola dell'Infanzia le bambine e i bambini sono inseriti nelle diverse sezioni, tenendo conto del numero dei bambini stranieri, onde evitare l'inserimento massiccio in un'unica sezione. Il contesto comunicativo in questo segmento formativo, per sua caratteristica strutturale, accoglie discenti senza particolari interventi. Sono da preferire situazioni ludiche e gioiose in cui la narrazione costante con l'aiuto di varie tecniche (immagini, burattini, pupazzi ecc.) faccia conoscere e/o arricchisca la lingua italiana. Inoltre, con filastrocche, canzoni mimate, giochi metafonologici i bambini e le bambine sono aiutati nel loro percorso di conoscenza della nuova lingua in uno spazio in cui ritrovarsi con i coetanei per comprendere ed essere compresi. Per la scuola dell'Infanzia il percorso personalizzato verrà documentato strutturando unità di apprendimento che siano finalizzate a creare un ambiente formativo sereno ed affettivamente appagante, che costituisce in questa fascia d'età il presupposto imprescindibile di qualsiasi apprendimento (la personalizzazione contribuirà a rimuovere gli elementi che ostacolano uno sviluppo affettivo e cognitivo globale e per garantire a ciascuno uguaglianza di opportunità).

### **Articolo 5 – Fase III**

Il Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno straniero, al fine di assicurare la migliore efficacia sotto il profilo educativo-didattico, procede con:

- favorendo da parte del discente la conoscenza degli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi;
- l'osservazione sistematica dei comportamenti e degli atteggiamenti dell'alunno, prevenendo situazioni di isolamento;
- la rilevazione di eventuali bisogni specifici di apprendimento per la costruzione del percorso personalizzato (necessario adattamento dei programmi di insegnamento e ove necessario elaborazione del Piano Didattico Personalizzato);
- ad un approccio interculturale ed inclusivo ai curricula;
- il ricorso a metodologie didattiche di tipo inclusivo (a titolo di esempio mediante cooperative-learning e con strategie di tutoring);
- la segnalazione al Dirigente Scolastico ovvero alla Funzione Strumentale di Area del necessario supporto di alfabetizzazione di tipo L2 (preferibilmente utilizzando docenti interni o esperti esterni in possesso di titoli specifici), per il successivo impiego dell'organico di potenziamento ovvero per l'implementazione di azioni mirate mediante progetti ed iniziative di Istituto;
- la verifica dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza pervenendo ad una valutazione del percorso dell'alunno, considerando la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate (le prove di valutazione saranno mirate e diversificate con un ventaglio di possibilità e di gradualità, per avere una valutazione personalizzata ed oggettiva);
- il raccordo periodico con il personale che conduce corsi di Italiano L2 o attività di rinforzo per alunni stranieri (ad esempio progetti "Aree a rischio").

### **Articolo 6 – Fase IV**

Il Protocollo costituisce la base sulla quale verrà costruita una "rete" di raccordo ed integrazione dell'azione educativo-didattica della scuola e delle risorse offerte da altri soggetti operanti sul territorio (a titolo di esempio altre Istituzioni Scolastiche, Ente locale, associazionismo, altre Agenzie educative, ecc.).

### **Articolo 7 – Valutazione degli alunni stranieri**

Il Collegio dei Docenti, in particolare, delega i Consigli di classe con presenza di alunni non italofoeni a individuare possibili forme di adattamento dei programmi di insegnamento; alcune possibili forme sono le seguenti:

- la temporanea esclusione di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistico-lessicale, e che possono essere sostituite da attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno.

Per poter valutare gli alunni stranieri è importante distinguere diversi livelli di alfabetizzazione in lingua italiana:

*1° livello* - Alunni neo arrivati (NAI) con nessuna conoscenza pregressa della lingua italiana: la valutazione riguarderà la frequenza, la partecipazione, l'impegno, progressi linguistici in L2 e potenzialità, in accordo con il PDP.

*2° livello* - Alunni che hanno superato la fase di prima alfabetizzazione: il Consiglio di Classe terrà conto del fatto che la L2, usata quotidianamente, si apprende da qualche mese a un anno, mentre la lingua dello studio richiede diversi anni (pertanto, se necessario, predisporrà la compilazione del PDP, che sarà sottoposto a verifica e a monitoraggio).

*3° livello* - Alunni che hanno raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua, ma trovano ancora difficoltà nella lingua dello studio (permane la personalizzazione).

*4° livello* - Alunni che non necessitano di interventi personalizzati: l'alunno segue le attività della classe, svolge le stesse verifiche e, di conseguenza, per la sua valutazione si applicheranno gli stessi criteri stabiliti per la classe.

In relazione alle singole situazioni e, soprattutto, alla data di arrivo in Italia e alla sua conoscenza della lingua italiana, la valutazione relativa al primo periodo didattico potrebbe essere espressa nelle seguenti forme:

- a) la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana;
- b) la valutazione espressa si riferisce ad un percorso di apprendimento disciplinare facilitato e semplificato in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana.

La valutazione finale deve essere, invece, formulata, poiché costituisce il presupposto per il passaggio o meno alla classe/ordine successivo.

Il Consiglio di classe, in particolare nella scuola Secondaria di primo grado, potrebbe decidere di individuare per ogni nuovo alunno straniero un compagno della stessa classe che svolga la funzione di tutor, specialmente nei primi tempi del nuovo inserimento.

Ai fini del proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado, l'Istituto avvierà specifiche azioni mirate a fornire una puntuale informazione agli alunni stranieri e ai loro genitori sul

sistema d'istruzione e formazione professionale e sul sistema dei licei, in interazione con le risorse del territorio.

### **Articolo 8 – Situazioni particolari**

L'iscrizione terrà conto delle seguenti situazioni, distinte per ordine di scuola:

#### *Iscrizione nella scuola Primaria*

- a) alunni che iniziano la scuola nel Paese d'origine a 7 anni: vanno inseriti necessariamente in una classe inferiore all'età anagrafica;
- b) alunni provenienti da Paesi (ad esempio dall'America Latina) in cui l'anno scolastico ha una scansione differente (da Marzo-Aprile a Dicembre) che si iscrivono nel secondo periodo didattico: vanno inseriti nella classe conclusa del Paese d'origine, in modo particolare se arrivati ad anno scolastico ampiamente iniziato.

#### *Iscrizione nella scuola Secondaria di primo grado*

- a) alunni neo arrivati di 14 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso: vanno inseriti necessariamente in una classe terza;
- b) studenti neo arrivati di 15 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso che chiedono l'iscrizione nel periodo settembre/dicembre: non vanno iscritti, ma vanno guidati nella scelta di una scuola Secondaria di secondo grado.

### **Articolo 9 - Disposizioni finali**

Per gli aspetti non disciplinati dal presente Protocollo e per gli approfondimenti normativi si rimanda alle disposizioni vigenti.